



ALLEGATO A alla Dgr n. 1888 del 28 ottobre 2013

CONVENZIONE

TRA

La Regione Veneto – Direzione Regionale Prevenzione, codice fiscale n. 80007580279, con sede in Venezia, Dorsoduro, n. 3901, legalmente rappresentata dal Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione, _____, come da delibera di conferimento dell'incarico n. _____ del _____, di seguito "Regione"

E

L'Azienda Ulss 4 Alto Vicentino, codice fiscale/P.Iva n. 00913490249, con sede legale in Thiene (VI), Via Rasa, n. 9 – 36016, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, _____, come da decreto di nomina n. _____ del _____, di seguito "Azienda"

PREMESSO CHE

- l'articolo 28 del D.lgs. n. 81 del 9/04/2008 stabilisce che la valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro deve essere effettuata tenendo conto anche dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
 - la L.R. n. 8 del 22/01/2010 prevede iniziative di formazione del personale, di informazione e promozione del benessere organizzativo negli ambienti di lavoro, l'istituzione in ogni Azienda Ulss di appositi sportelli di assistenza ed ascolto e l'istituzione in ogni Azienda Ulss del Comune capoluogo di provincia di un Centro provinciale di riferimento, con compiti di accertamento dello stato di disagio psico-sociale o di malattia ed eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione;
 - con la D.G.R. n. 1727 del 26/10/2011 la Giunta Regionale del Veneto ha recepito le "Linee sulla valutazione dello stress da lavoro-correlato", approvate in data 17/11/2010 dalla Commissione consultiva ex articolo 6 del D.lgs. n. 81/2008, che hanno reso obbligatoria la valutazione del rischio da stress connesso al lavoro, con decorrenza dal 31/12/2010, definendo un percorso metodologico minimo di attuazione di tale obbligo per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati;
 - con la D.G.R. n. 935 del 22/05/2012 la Giunta Regionale ha previsto l'attivazione, in via sperimentale, di un Numero Verde Regionale e di un Punto di Ascolto per assicurare un primo sostegno all'imprenditore in crisi e indirizzarlo non solo verso la struttura sanitaria in grado di aiutarlo a gestire il proprio disagio, ma anche verso le istituzioni/soggetti in grado di fornire supporti legali ed economici per la creazione di una rete a favore del mondo imprenditoriale;
 - con il D.D.R. n. 6 del 23/05/2012 l'Azienda Ulss 4 Alto Vicentino è stata incaricata della elaborazione del Progetto esecutivo, con il relativo piano finanziario, per l'attivazione del Numero Verde Regionale e del Punto di Ascolto e l'individuazione del personale competente a fornire un primo sostegno agli imprenditori in crisi;
- con le DGR n. 935 del 22/05/2012 e DGR n. 939 del 5/06/2012 è stato approvato il Progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" e la relativa pianificazione di attività e di spesa per tre semestri.

con la DGR 1678 del 24.09.2013 la Giunta Regionale ha finanziato il secondo e terzo semestre di attività del progetto

con la DGRla Giunta Regionale ha disposto la proroga del Progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" per il biennio 2014-2015

Visto l'aggiornamento del progetto esecutivo e il piano finanziario presentati dalla referente scientifica del progetto alla Direzione Prevenzione, allegati alla presente convenzione come parte integrante e sostanziale della medesima (Allegato 1)

Visto che la convenzione sottoscritta il 28.06.2012 è scaduta il 28.12.2013 è pertanto, possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i., alla stipula di una Convenzione tra la Regione Veneto e l'Azienda Ulss 4 Alto Vicentino, al fine di disciplinare le attività di interesse comune per il biennio 2014-2015;

CONSIDERATO

quanto sopra esposto, è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione.

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i., ha ad oggetto le attività connesse allo sviluppo del progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" per il biennio 2014-2015.
2. Durante lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al Progetto esecutivo, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo. Resta inteso che ogni variazione apportata non modificherà in alcun modo il finanziamento previsto.
3. Qualora l'Azienda, al fine di realizzare il Progetto esecutivo, intenda avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private, dovrà farne richiesta per iscritto alla Regione che si riserva di autorizzare la collaborazione in parola. L'Azienda dovrà indicare le somme che intende mettere a disposizione dell'Ente e/o Associazione e le attività che da questo verranno svolte.

Articolo 2 – Finalità dell'Accordo.

1. La finalità della presente Convenzione è di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino, delle attività del Progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore" nel biennio 2014-2015 come da Progetto esecutivo allegato alla presente convenzione (Allegato 1).

Articolo 3 – Prestazione garantita dall'Azienda Ulss 4 Alto Vicentino.

1. L'Azienda si impegna a procedere alla gestione ed attivazione del Progetto esecutivo (Allegato 1), mettendo a disposizione le risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo generale indicato.

Articolo 4 – Efficacia e durata.

1. La presente Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione tra le parti.
2. La Convenzione avrà la durata di 24 mesi, a far data dalla sottoscrizione.

Articolo 5 – Rapporti tecnici e rendiconti finanziari.

1. Al fine di monitorare il regolare svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza di ogni semestre, l'Azienda trasmetterà alla Regione il rapporto tecnico delle attività, mentre i rendiconti finanziari che dettagliano le spese sostenute verranno inviati entro il termine ultimo del 30/06/2015 per il finanziamento dell'anno 2014 ed entro il termine ultimo del 30/06/2016 per il finanziamento dell'anno 2015, che verranno impegnati con delibera di Giunta Regionale.
2. La Regione potrà chiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del Progetto esecutivo.
3. La rendicontazione finanziaria, di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere redatta nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel Progetto esecutivo. E' ammessa una modifica del piano finanziario rispetto a quanto preventivato nelle singole voci di spesa del prospetto finanziario del Progetto esecutivo, purché tale scostamento non comporti un superamento del finanziamento complessivo di cui al successivo articolo 8, comma 1.
4. I rapporti tecnici e i rendiconti finanziari vanno trasmessi a: Regione Veneto – Direzione Regionale Prevenzione, Dorsoduro, n. 3493, 30125 Venezia.

Articolo 6 – Proprietà dei risultati del Progetto esecutivo.

1. I risultati del Progetto esecutivo sono di proprietà esclusiva della Regione.
2. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei *file* sorgente, nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente Convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione. Quest'ultima potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
3. L'Azienda ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al comma 1 per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione della Regione, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario della Regione Veneto".

Articolo 7 – Referente scientifico.

1. Il referente scientifico per l'Azienda è la Dott.ssa Emilia Laugelli.

Articolo 8 – Finanziamento.

1. Il piano finanziario per il biennio 2014-2015 è allegato al presente provvedimento insieme al Progetto esecutivo (Allegato 1).

Articolo 9 – Revoca dei pagamenti.

Diffida ad adempiere. Risoluzione della Convenzione.

1. La Convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti.

2. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 5, la Regione revoca il finanziamento. La revoca del finanziamento sarà disposta anche per la mancata o irregolare attuazione della presente Convenzione.
3. La Convenzione si intende risolto anche nel caso in cui l'Azienda non provveda ad inviare le relazioni di cui all'articolo 5 entro i termini previsti.
4. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente Accordo, l'Azienda ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte alla data di risoluzione della Convenzione.

Articolo 10 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non esplicitamente indicato nella presente Convenzione, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Eventuali controversie saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo.

Articolo 11 – Registrazione.

1. La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, articolo 5.

La presente Convenzione si compone di 11 articoli e viene redatta in duplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

Azienda Ulss 4 Alto Vicentino
Direzione Generale

Regione Veneto
Direzione Regionale Prevenzione

Il Direttore Generale

Il Dirigente Regionale